

**Avv. Pasquale Marotta**  
*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
**Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta**  
**Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561**  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA**  
**IN FUNZIONE DI**  
**GIUDICE DEL LAVORO**

Ricorre, in via cautelare ed urgenza ex art. 700 c.p.c., con contestuale giudizio di merito, la sig.ra Di Fonso Roberta, [redacted]  
[redacted] via Cassanese, 29, Caserta  
[redacted], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il suo indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it). Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it).

**CONTRO**

- **Il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **l'USR per l'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **l'Istituto Comprensivo Villa Minozzo di Villa Minozzo (RE)**, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;

**per la declaratoria di illegittimità e contestuale annullamento e/o disapplicazione:**

a) del Decreto, prot. n. 0004420 del 19/10/2021 dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto: "la rideterminazione del punteggio attribuito alla Sig.ra **DI FONSO ROBERTA** nata il 07/03/1998 a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - CF: DFNRRT97C47I234Z, ai sensi dell'art. 6 commi 10 e 11 del D.M. 50 del 3 marzo 2021, nelle graduatorie di istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale A.T.A., così come di seguito specificato:



<i>FASCIA</i>	<i>PROFILO ATA</i>	<i>Punteggio titolo di accesso</i>	<i>Punteggio servizio</i>	<i>Punteggio altri titoli culturali</i>	<i>PUNTEGGIO RIDETERMI NATO</i>	<i>PUNTEGGIO PRECED ENTE</i>
<i>III</i>	<i>Assistente Amministrativo</i>	<i>6,20</i>	<i>0,20</i>	<i>0,60</i>	<i>7,00</i>	<i>7,65</i>
<i>III</i>	<i>Collaboratore Scolastico</i>	<i>6,20</i>	<i>1,00</i>	<i>0,30</i>	<i>7,50</i>	<i>10,55</i>

**per il riconoscimento**

del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nelle graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024, del servizio prestato, in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), nei periodi: 07/01/2019-12/02/2019; 14/09/2019-06/06/2020; 19/06/2020-31/08/2020, nella misura di punti 0,60 per il profilo professionale di Assistente Amministrativo e punti 3,00 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico.

**e, per l'effetto, per il riconoscimento**

- 1) del diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente reintegra sul posto di lavoro, con termine al 30 dicembre 2021, presso dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, per n. 18 ore settimanali, con retroattività giuridica dal 05 ottobre 2021 ed economica dal 19 ottobre 2021, data della risoluzione contrattuale.

**FATTO**

La ricorrente è inserita nelle graduatorie di Istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024.

Segnatamente, ella risulta inserita nelle citate graduatorie per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico.

Per quanto qui rileva, ella, nelle graduatorie d'istituto relative ai profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, risultava inserita, rispettivamente, con punti 7,65 e 10,55.

Stante la sua utile collocazione in graduatoria, ella, in data 30/09/2021, è stata convocata dall'Istituto Comprensivo Villa Minozzo di Villa Minozzo per una



supplenza, per il profilo di Collaboratore Scolastico, con scadenza al 30/12/2021.

Accettata la proposta di assunzione, ella, in data 05/10/2021, ha preso servizio presso il citato istituto su un posto da n. 18 ore settimanali.

Successivamente, l'Istituto ha proceduto alla verifica dei titoli dichiarati dalla ricorrente.

A seguito del citato controllo, del tutto inaspettatamente, con Decreto, prot. n. 0004420 del 19/10/2021, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo ha disposto: "la rideterminazione del punteggio attribuito alla Sig.ra **DI FONSO ROBERTA** nata il 07/03/1998 a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – CF: DFNRR97C47I234Z, ai sensi dell'art. 6 commi 10 e 11 del D.M. 50 del 3 marzo 2021, nelle graduatorie di istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale A.T.A., così come di seguito specificato:

<b>FASCIA</b>	<b>PROFILO ATA</b>	<b>Punteggio titolo di accesso</b>	<b>Punteggio servizio</b>	<b>Punteggio altri titoli culturali</b>	<b>PUNTEGGIO RIDETERMINATO</b>	<b>PUNTEGGIO PRECEDENTE</b>
<b>III</b>	<b>Assistente Amministrativo</b>	<b>6,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,60</b>	<b>7,00</b>	<b>7,65</b>
<b>III</b>	<b>Collaboratore Scolastico</b>	<b>6,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,30</b>	<b>7,50</b>	<b>10,55</b>

La rideterminazione del punteggio, così come si legge nel citato decreto è scaturita dal fatto che "... per i servizi dichiarati negli aa.ss.: **2018/2019** dal 07/01/2019 al 12/02/2019; **a.s. 2019/20** dal 14/09/2019 al 06/06/2020; dal 19/06/2020 al 31/08/2020 non sono stati versati i relativi contributi e che pertanto non possono essere riconosciuti ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli di servizio;" ... "che il servizio dichiarato nell'a.s. **2020/21** dal 09/03/2021 al 22/04/2021 è stato svolto presso una Associazione Nazionale di volontariato in qualità di socio volontario e non in concomitanza di rapporto di lavoro senza contratto di lavoro e senza contributi e che pertanto non può essere riconosciuto ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli di servizio".

In conseguenza della rideterminazione del punteggio, il Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato con la ricorrente.



Da qui la necessità del presente ricorso.

**Si precisa, sin da subito, che la ricorrente ha interesse a rivendicare la valutazione del servizio prestato in qualità di Collaboratrice Scolastica presso la Scuola Paritaria "Pellegrino Artusi" di Durazzano, atteso che si tratta di servizio regolarmente svolto, per il quale la stessa è stata regolarmente retribuita (così come si evince dalle buste paga che si versano in atti).**

**Peraltro, la decurtazione del punteggio risulta fortemente penalizzante per la posizione in graduatoria della ricorrente, atteso che ella si è vista ridurre il punteggio di punti 0,60 per servizi, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, e punti 3,00, per servizi per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico.**

Il provvedimento impugnato è illegittimo per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 50 DEL 3/03/2021, REGOLANTE LA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL PERSONALE ATA, VALIDE PER IL TRIENNIO 2021/2024; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE "NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE"; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto in narrativa, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE) non ha riconosciuto il punteggio per il servizio prestato dalla ricorrente in qualità di Collaboratrice Scolastica, dal 07/01/2019 al 12/02/2019, dal 14/09/2019 al 06/06/2020 e dal 19/06/2020 al 31/08/2020, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell'istituzione scolastica paritaria.

In merito, occorre precisare che l'odierna ricorrente ha prestato servizio presso il predetto istituto paritario nei seguenti periodi:

- dal 07/01/2019 al 12/02/2019, in qualità di Collaboratrice Scolastica presso l'IPSEOA "P. Artusi" sede di Sant'Agata de' Goti (BN);
- dal 14/09/2019 al 06/06/2020 in qualità di Collaboratrice Scolastica presso l'IPSEOA "P. Artusi" sede di Sant'Agata de' Goti (BN);
- dal 19/06/2020 al 31/08/2020 in qualità di Collaboratrice Scolastica presso l'IPSEOA "P. Artusi" sede di Sant'Agata de' Goti (BN);



- dal 04/09/2020 al 20/12/2020 in qualità di Collaboratrice Scolastica presso l'IPSEOA "P. Artusi" sede di Sant'Agata de' Goti (BN).

**Per i citati periodi di servizio ella ha percepito la retribuzione, così come si evince dalle buste paga che si versano in atti.**

Peraltro, all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto, ella ha provveduto a verificare il regolare versamento dei contributi.

Così come si evince dall'estratto conto previdenziale emesso il 09/04/2021, per i detti periodi risultavano versati i contributi da parte della Società SRL SEMPLIF. VITTORIA S.R.L.S. (Società che gestisce l'IPSEOA "P. Artusi" di Durazzano (BN)).

Tuttavia, ella, a seguito del controllo operato dalla scuola resistente, ha appreso, suo malgrado, che, eccetto per il periodo 04/09/2020 - 20/12/2020, l'IPSEOA non aveva versato i contributi previdenziali.

**Invero, la sig.ra Di Fonso, in data 18/10/2021, ha provveduto ad effettuare un nuovo estratto conto previdenziale ed ha appreso, con immenso stupore, che i contributi previdenziali non risultavano versati per i seguenti periodi di servizio: dal 07/01/2019 al 12/02/2019, dal 14/09/2019 al 06/06/2020 e dal 19/06/2020 al 31/08/2020.**

Tuttavia, come già riferito, la ricorrente, nei citati periodi, ha prestato regolarmente servizio ed è stata retribuita.

A riprova di ciò soccorrono i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con il prof. Di Nardo Alfredo, legale rapp.te della "Vittoria S.r.l.s.", svolgente attività di formazione scolastica quale istituto superiore alberghiero paritario denominato "Pellegrino Artusi", nonché Dirigente Scolastico dell'Istituto.

Peraltro, il detto servizio risulta confermato dal certificato di servizio n. 114, rilasciato in data 08/04/2021 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Paritario, prof. Di Nardo Alfredo, e le buste paga rilasciate alla ricorrente per i summenzionati periodi di servizio.

Ciò posto, occorre rilevare che il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio effettivamente prestato.

Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti del personale scolastico, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il



provvedimento che disconosce il periodo di servizio concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, con sentenza n. 6/2021, con la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa, è stato affermato che “Premesso che il servizio presso la predetta Scuola è da considerare prestato – in atti vi è attestazione in tal senso – occorre richiamare ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. le convincenti argomentazioni svolte in caso analogo dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1035/2019: “... *la tesi difensiva del MIUR è comunque infondata, poiché non si può ritenere che l’assenza di prova del versamento dei contributi da parte di un istituto paritario sia preclusiva del riconoscimento del servizio, comunque effettivamente prestato, valevole ai fini dell’inserimento delle graduatorie di istituto del personale ATA ed ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria.; sul punto si osserva che: a) il DM 640 del 30 agosto 2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2020, non fa mai alcun riferimento all’obbligazione contributiva, che grava sul datore di lavoro, né prevede alcun onere probatorio a carico del lavoratore, relativamente alla regolarità contributiva; b) il punto f), delle Avvertenze dell’allegato A del D.M. n. 640/17, infatti, si limita a prevedere che qualora il servizio sia prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate (ecc.), il punteggio assegnato al servizio è ridotto della metà; principio confermato al punto 7.2 del medesimo allegato A.1; c) anzi, il citato DM non solo non fa alcun riferimento alla regolarità contributiva, ma nelle Note alla tabella di valutazione (riportate in calce al DM) **precisa che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto (cfr. punto 1), e che i servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (cfr. punto 8), ponendosi così l’enfasi sull’effettività della prestazione;** d) peraltro, tale impostazione è coerente con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale ai fini delle graduatorie ... **l’amministrazione non può disconoscere l’espletamento quando, non contestando l’effettività del servizio svolto, neghi la valutazione a causa del mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali. È***



*pertanto, illegittima la negata attribuzione del punteggio (Conns. St., sez. VI, 28 maggio 2001, n.2902); e) pertanto, ai fini della valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio; f) il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento insostituibile, in mancanza del quale escludere l'attribuzione del punteggio anche in casi, quali quello in esame, in cui l'amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio; g) per le ragioni ora esposte è da ritenere illegittima la previsione, unilateralmente stabilita dal ministero convenuto che, al punto 17 della note allegate alla domanda ... richiede che qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m), che sia stata assolta la prestazione contributiva..."; in conclusione, qualora sia dimostrata o non contestata in giudizio la prestazione con carattere di effettività del servizio reso, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e/o didattiche del personale da selezionare".*

La giurisprudenza amministrativa, proprio con riferimento alle graduatorie del personale ATA, ha precisato che *"La questione centrale risulta allora quella relativa alla legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione, che ha sostanzialmente addossato alla ricorrente le conseguenze negative del mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'Istituto presso il quale la medesima ha dichiarato di avere prestato servizio (servizio che a sua volta risulta documentato da apposite certificazioni). Su tale questione si è formato un orientamento giurisprudenziale (riguardante in particolare il personale docente, ma i principi valgono anche per il personale ATA) che il Consiglio di Stato ha più volte ribadito, affermando in particolare:*

*- che subordinare la valutabilità del servizio agli adempimenti contributivi "finisce con il trasformarsi in un'impropria misura sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa dell'infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza"*



(Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2007 n. 4370; nello stesso senso cfr. Sez. VI, 23 ottobre 2001 n. 5570);

- che "il versamento dei contributi non conferisce alcun valore aggiunto alla esperienza professionale del concorrente alla selezione, ma rappresenta un adempimento, di natura fiscale, e dal contenuto latamente sanzionatorio, rivolto nei confronti del datore di lavoro privato del concorrente, che in tal modo viene doppiamente colpito, senza alcuna sua colpa, prima con la perdita dei benefici assistenziali e previdenziali, e dopo con la esclusione della selezione..." (Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 20 giugno 2001 n. 1361/2000).

Detto orientamento, come documentato dalla difesa della ricorrente, è stato anche recentemente confermato dal Consiglio di Stato (in una controversia analoga alla presente) con l'ordinanza della Sezione Sesta n. 4484/2009; da esso il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritenendo manifestamente ingiuste nei confronti del lavoratore (come dedotto nel ricorso) le conseguenze della scelta operata dall'Amministrazione (che sarebbe legittima solo se risultasse non effettivamente svolto il servizio dichiarato). Ne consegue che l'Amministrazione altro non avrebbe dovuto fare se non verificare, sulla base della documentazione prodotta (regolare certificato di servizio firmato dal Dirigente Scolastico cui compete la vigilanza), che l'interessata avesse prestato il servizio d'insegnamento" (cfr. T.A.R. Toscana - Firenze, sez. I, sentenza n. 6571/2010).

Inoltre, il TAR Campania - Napoli, con sentenza n. 7386/2018, ha chiarito che "il mancato versamento dei contributi non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto privato parificato, ... , non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo, ... Va aggiunto che, a ragionare diversamente, qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente - e in assenza di una espressa previsione del legislatore -, alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione conseguirebbe un'impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo



*legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (cfr. Cons. St, sezione VI, 16 febbraio 2011 n. 973).*

*Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, la giurisprudenza amministrativa riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, ma esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati (T.A.R. Puglia, II, 14 luglio 1994 n. 1042; id. 10 aprile 1995 n. 250).*

*Infatti, far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dal docente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe una ingiustizia manifesta nei confronti del docente, gravato di conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già lo avrebbe danneggiato negli interessi previdenziali e assistenziali (vedi ex multis Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2013 n. 2136)".*

Pertanto, il Decreto, prot. n. 0004420 del 19/10/2021, del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, non può che ritenersi illegittimo in quanto, **in presenza dell'effettivo servizio espletato dalla sig.ra Di Fonso Roberta presso la scuola paritaria, non può non ritenersi valutabile il detto servizio in base a considerazioni irrilevanti, quali sono quelle relative alla mancanza dei contributi previdenziali.**

**D'altra parte ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sulla lavoratrice le conseguenze di omissioni contributive del datore di lavoro (T.A.R. Campania, Sez. II, 30.10.2001 n. 4763).**

**Infatti, qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente - e in assenza di una espressa previsione del legislatore - alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione conseguirebbe un'impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno della stessa dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 973/2011).**

**Pertanto, il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie identica a quella per cui è causa, ha accolto l'appello cautelare presentato da un collaboratore scolastico che aveva subito la rettifica del punteggio, affermando che "i**



motivi dedotti a sostegno del gravame appaiono assistiti da adeguato fumus boni iuris, con riguardo in particolare a quanto prospettato in relazione alla rilevata mancata effettuazione della contribuzione previdenziale” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, ord.za n. 6177/2009).

La giurisprudenza dei Tribunali amministrativi riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, ma esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati (T.A.R. Puglia, II, 14.7.1994 n. 1042; id. 10.4.1995 n. 250; T.A.R. Lazio, Latina, 11.1.1995 n. 6).

In effetti, alla valutazione del servizio svolto e della professionalità in conseguenza acquisita non può portare alcun ulteriore elemento di giudizio la circostanza che gli istituti di istruzione siano stati o meno osservanti degli oneri di versamento contributivo nei confronti del personale scolastico con il quale hanno instaurato rapporto di lavoro (T.A.R. Lazio, III, 21.9.1999 n. 2860). Far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dalla ricorrente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe inoltre ingiustizia manifesta nei confronti della stessa collaboratrice scolastica, gravata di conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già l'avrebbe danneggiata negli interessi previdenziali e assistenziali.

Da quanto detto, appare evidente che il provvedimento impugnato è illegittimo ed andrà annullato e/o disapplicato, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nelle graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024, del servizio prestato, in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), nei periodi: 07/01/2019-12/02/2019; 14/09/2019-06/06/2020; 19/06/2020-31/08/2020, nella misura di punti 0,60 per il profilo professionale di Assistente Amministrativo e punti 3,00 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico.

Invero, la tabella di valutazione dei titoli "Allegato A/5 Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico", alla lettera B) TITOLI DI SERVIZIO, prevede espressamente:

*"4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:*



a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,

(1) (5) (7),

per ogni anno **PUNTI 6**

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) **PUNTI 0,50**

4.2) Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d) scuole non statali paritarie,

**il punteggio è ridotto alla metà”.**

Per cui, avendo la ricorrente prestato servizio nell'a.s. 2018/2019, dal 07/01/2019 al 12/02/2019, e nell'a.s. 2019/2020, dal 14/09/2019 al 06/06/2020 e dal 19/06/2020 al 31/08/2020, ha diritto, rispettivamente, all'attribuzione del seguente punteggio: 0,25 punti per l'a.s. 2018/2019 (1 mese), 2,75 per l'a.s. 2019/2020 (11 mesi).

**Mentre, per il profilo di Assistente Amministrativo, considerato che, ai sensi del punto 8, lettera B) della Tabella di valutazione titoli per il medesimo profilo professionale, gli altri servizi sono valutati, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,10 e tenuto conto che il punteggio per il medesimo servizio prestato nelle scuole paritarie è ridotto alla metà, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo di punti 0,60, ovvero 0,05 per l'a.s. 2018/2019 (1 mese), 0,55 per l'a.s. 2019/2020 (11 mesi).**

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 50 DEL 3/03/2021, REGOLANTE LA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL PERSONALE ATA, VALIDE PER IL TRIENNIO 2021/2024; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE “NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE”; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.



Giova, altresì, evidenziare che il D.M. n. 50 del 3/03/2021, regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, nelle "Note alla tabella di valutazione", stabilisce che "(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta...".

Ebbene, nel caso di specie, il servizio dichiarato dalla sig.ra Di Fonso nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA è stato servizio effettivamente prestato, così come confermato dal certificato di servizio n. 114 del 08/04/2021, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Paritario prof. Di Nardo Alfredo, e dalle buste paga rilasciate alla ricorrente per i seguenti periodi di servizio: a.s. 2018/2019, dal 07/01/2019 al 12/02/2019, e a.s. 2019/2020, dal 14/09/2019 al 06/06/2020 e dal 19/06/2020 al 31/08/2020.

Pertanto, sussistono tutti i requisiti affinché il detto servizio possa essere valutato nelle graduatorie di istituto del personale ATA, per i profili di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo.

Ragion per cui, la ricorrente ha diritto ad ottenere la valutazione, nelle graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024, del servizio prestato, in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), sede di servizio Sant'Agata de' Goti (BN) nei periodi: 07/01/2019-12/02/2019; 14/09/2019-06/06/2020; 19/06/2020-31/08/2020, nella misura di punti 0,60 per il profilo professionale di Assistente Amministrativo e punti 3,00 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico.

Corollario di tale assunto è che la stessa ricorrente ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 dicembre 2021, con conseguente reintegra sul posto di lavoro, laddove ancora possibile, presso l'Istituto Comprensivo Villa Minozzo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, con retroattività giuridica dal 5 ottobre 2021 ed economica dal 19 ottobre 2021, per n. 18 ore settimanali.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 50 DEL 3/03/2021, REGOLANTE LA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL PERSONALE ATA, VALIDE PER IL TRIENNIO 2021/2024; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE "NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE"; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA



LEGGE 241/90; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Alle considerazioni espresse nei precedenti motivi di ricorso occorre aggiungere quanto segue.

Come già esposto in narrativa, in data 04/10/21, la ricorrente ha accettato una supplenza, con scadenza al 30/12/2021, per un posto di Collaboratore Scolastico per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo Villa Minozzo di Villa Minozzo (RE).

In data 05/10/2021, ella ha preso servizio presso il citato istituto.

Tuttavia, a seguito del provvedimento di rideterminazione del punteggio, il Dirigente Scolastico del menzionato istituto ha disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con la sig.ra Di Fonso.

**Orbene, occorre rilevare che, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'Amministrazione pubblica datrice di lavoro adotta le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, per cui non può adottare unilateralmente modifiche od ancor peggio risoluzioni, rescissioni, revoche del contratto di lavoro, potendo conseguire il suddetto risultato solo ricorrendo all'Autorità Giudiziaria ordinaria mediante l'ausilio degli strumenti di diritto comune.**

Infatti, la "privatizzazione" del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, introdotta con il D. Lgs. n. 29 del 1993, art. 2 e ss. ed attualmente soggetta alla disciplina del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 che ha recepito e sostituito il D. Lgs. n. 29/1993 ormai abrogato, ha comportato, come ormai noto e pacifico, l'estensione, ai detti rapporti, della disciplina codicistica di cui al Libro V, Capo I Titolo II.

Implicazione ovvia di codesta estensione è stata la previsione dell'**art. 5, c. 2 del D. Lgs. 165/01**, secondo il quale: «[...] le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro», il che si traduce nella realizzazione dell'organizzazione lavorativa mediante atti di diritto privato.

**Per effetto della previsione appena riportata, fonte del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è il contratto e gli atti ed i procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi**



parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro (Cfr. Cass. civ., Sez. Lav. 18.02.2005, n. 3360; 19.03.2004, n. 5565).

Ciò, vale a dire che la privatizzazione del pubblico impiego non consente più al datore di lavoro p.a., di agire secondo il modulo autoritativo di cui è espressione il potere di autotutela, perché la p.a. medesima agisce nella gestione dei rapporti di lavoro con i poteri del privato datore di lavoro (Cfr. Trib. di Genova, 10.08.1999).

Quindi, a seguito della privatizzazione, che ha assoggettato il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti alla disciplina dettata dal codice civile e dagli accordi sindacali di comparto, l'amministrazione che abbia proceduto all'assunzione di un vincitore di concorso e stipulato il contratto individuale di lavoro e che successivamente si sia avveduta di essere incorsa in errore nel procedere all'assunzione, non è legittimata a procedere in via di autotutela, sospendendo autoritativamente l'efficacia del contratto, ma deve agire nel rispetto delle forme e delle condizioni previste dalla disciplina privatistica (Cfr. T.A.R. Lazio, Latina, n. 927 del 1996; 977/1997).

In altri termini, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego privatizzato, l'Amministrazione pubblica datrice di lavoro adotta le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, per cui non può adottare unilateralmente modifiche od ancor peggio risoluzioni, rescissioni, revoche del contratto di lavoro, potendo conseguire il suddetto risultato solo ricorrendo all'Autorità Giudiziaria ordinaria mediante l'ausilio degli strumenti di diritto comune (azione di annullamento, di risoluzione, di accertamento della nullità); la posizione equiordinata delle parti, conseguita alla privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., rende inammissibile il ricorso da parte della P.A. datrice di lavoro a strumenti di autotutela (Cfr. Trib. Di Roma, 04.03.2002; Trib. di Ariano Irpino (BN), Ord.za n. 10 del 2004).

In un sistema oramai privatizzato, la p.a. non può adottare unilateralmente, nei confronti di un contratto di lavoro formalmente valido e quindi vincolante per entrambi i contraenti, modifiche o addirittura risoluzioni, rescissioni o revoche, se non eventualmente mediante il ricorso all'autorità giudiziaria con gli strumenti del diritto comune quali possono essere l'azione di annullamento, di risoluzione, di accertamento della nullità (Trib. di Roma, 3. marzo 2002).

Pertanto, non è pleonastico precisare, altresì, che gli atti, che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro contrattualizzato tra p.a. e



dipendente, debbono essere senz'altro qualificati come atti negoziali e non più amministrativi, trattandosi all'evidenza, di misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro (Cfr. TRIB. di GROSSETO, 23/02/99; TAR LOMBARDIA 20/11/98); così come, deve negarsi il potere della pubblica amministrazione, parte datrice in un rapporto di impiego pubblico privatizzato, di determinare unilateralmente l'estinzione del rapporto stesso.

Il contratto individuale di lavoro, nel nuovo quadro normativo di riferimento per i rapporti di impiego contrattualizzati, è ormai la fonte che istituisce il rapporto di lavoro con l'amministrazione (Cfr. T.A.R. TOSCANA, 20/07/99 N°77).

4) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 50 DEL 3/03/2021, REGOLANTE LA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL PERSONALE ATA, VALIDE PER IL TRIENNIO 2021/2024; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE "NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE"; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Conseguenza diretta della declaratoria di illegittimità e/o annullamento e/o disapplicazione del Decreto, prot. n. 0004420 del 19/10/2021, dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto: la rideterminazione del punteggio assegnato alla ricorrente nelle graduatorie di istituto del personale ATA, è l'illegittimità e/o nullità **della risoluzione anticipata del contratto di lavoro con la sig. Di Fonso.**

Di talché, venendo meno i suddetti atti, ne consegue il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 dicembre 2021, con conseguente reintegra sul posto di lavoro, laddove ancora possibile, presso l'Istituto Comprensivo Villa Minozzo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, con retroattività giuridica dal 5 ottobre 2021, ed economica dal 19 ottobre 21 (data della risoluzione contrattuale), per n. 18 ore settimanali.

Invero, la Giurisprudenza ha chiarito che nell'ipotesi di annullamento dell'illegittimo licenziamento, è fondata la domanda di retrodatazione degli effetti giuridici della nomina, ossia di retrodatazione della ricostruzione della carriera, atteso che l'inquadramento sul piano giuridico, ora per allora, non collide con il principio di sinallagmaticità del rapporto di pubblico impiego ed è coerente con il principio fondamentale in materia processuale



secondo cui il tempo trascorso tra il fatto lesivo del diritto del soggetto leso da un provvedimento riconosciuto illegittimo dal Giudice e l'attuazione della decisione giurisdizionale non deve comportare danni per il ricorrente (o attore) vittorioso in sede giurisdizionale (Cfr. T.A.R. Catania (Sicilia), sez. II, 17/01/2013, n. 116).

Lo stesso dicasi per le spettanze retributive, atteso che il principio interpretativo, secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legata all'effettiva prestazione del servizio, non può trovare applicazione allorché un illegittimo comportamento dell'amm.ne abbia impedito l'esercizio dell'attività lavorativa (in tal senso: cfr. C.d.S. VI Sez. 14.01.1989 n. 4 e 12.05.1986 n. 378)

Costituisce jus receptum che, laddove venga annullato in sede giurisdizionale l'atto con il quale l'Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vittorioso spetta l'integrale restituito in integrum nel rapporto medesimo, **ai fini sia giuridici che economici**, e, quindi, anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 09/07/2013 N. 3640; Cons. Stato, A.P., 12 dicembre 1991, n. 10; III, 7 dicembre 2012, n. 6446; IV, 27 gennaio 2011, n. 611; V, 6 settembre 2007, n. 4690; VI, 9 marzo 2011, n. 1484).

A tal proposito è stato chiarito in Giurisprudenza che **“E configurabile l'azione per danni derivanti dalla retrodatazione ai fini giuridici della nomina del dipendente per effetto di giudicato, atteso che la richiesta di risarcimento commisurata alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva riammissione in servizio del dipendente viene a collegarsi direttamente al rapporto d'impiego già esistente, in quanto costitutivo con efficacia retroattiva”** (Consiglio di Stato V Sez., dec. n. 5174 del 02.10.2002; in tal senso peraltro Corte di Cassazione SS.UU. n. 139 del 27.03.2001; n. 92 del 07.03.2001; n. 1324 del 21.12.2000; n. 799 del 19.11.1996).

L'annullamento giurisdizionale di atti di licenziamento comporta la reviviscenza con efficacia **“ex tunc”** del rapporto illegittimamente risolto dall'amministrazione. Ne consegue che all'impiegato spettano oltre la ricostruzione della carriera, anche gli emolumenti non percepiti nel periodo in cui non ha prestato attività lavorativa maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 443/89).

Ma non solo!!



La giurisprudenza civilistica in materia di risarcimento del danno per mancata prestazione dell'attività lavorativa (a seguito di licenziamenti illegittimi) - che può applicarsi al caso in esame - ha affermato che, ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore, non è necessaria la dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno (cfr., Cass. Sez. Lavoro, n. 5662 del 08/06/1999; n. 1610 del 24/02/1999).

**Pertanto, alla ricorrente va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della mancata percezione della retribuzione per il periodo in cui ella non ha prestato servizio, commisurato sotto tale profilo all'effettivo importo mensile della retribuzione moltiplicato per i mesi in cui la lavoratrice non ha svolto l'attività lavorativa a seguito del licenziamento illegittimo (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 02/02/2007 n. 799).**

#### ISTANZA EX ART. 700 c.p.c

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso; il *periculum in mora* è invece rappresentato dalla circostanza che la ricorrente, per effetto della rettifica del punteggio nelle graduatorie di istituto, personale ATA, Terza fascia, della provincia di Reggio Emilia, ha subito una decurtazione del punteggio di non poco conto ed ha subito la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato.

Sul punto va premesso che il requisito del *periculum in mora* deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possano determinare l'insoddisfazione del diritto. Inoltre, è opinione ormai diffusa che, anche con riferimento a controversie in materia di lavoro, il giudice è tenuto a valutare l'urgenza di ottenere il provvedimento e le conseguenze sul piano dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno derivanti dalla situazione antiggiuridica protratta nel tempo, rilevando le condizioni personali e la fattispecie nella sua concretezza e contingenza. Nel caso in esame sussiste anche il requisito in parola, in quanto è notorio che la posizione occupata nelle graduatorie di istituto, dalle quali si attinge per il conferimento degli incarichi o per l'individuazione dei soggetti con i quali



devono stipularsi i contratti de quibus, dipende dal punteggio riconosciuto ai graduati nelle stesse graduatorie, di talché il mancato accoglimento dell'istanza cautelare e, quindi, la mancata valutazione del servizio prestato dalla ricorrente, potrebbe "pregiudicare la posizione in graduatoria e l'eventuale incarico per anni a venire" (cfr. Trib. Trani 23.4.2009). Ne risulterebbe, in altri termini, irrimediabilmente pregiudicato, lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione (Cfr. Tribunale Ordinario Di Bari - Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Angela Vernia, ord.za del 26.08.2009).

**Sul punto, giova sottolineare che la Giurisprudenza Ordinaria, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione a fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, ha chiarito che** *"La mancata concessione della cattedra per l'intero anno scolastico costituirebbe di per sé un grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente, non solo economico a causa della mancata percezione delle retribuzioni, ma anche professionale poiché alla stessa sarebbe preclusa, nelle more del giudizio di merito, la possibilità di usufruire di un punteggio maggiore ai fini dell'aggiornamento della propria posizione e dell'avanzamento in graduatoria"* (cfr. Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Maria De Renzis, Ordinanza del 22/12/2010, R.G. n. 1704/2010).

**Ed ancora:** *"Del pari va ritenuto sussistente il periculum in mora (ovverosia il fondato timore che il diritto azionato subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile), consistente nella sostanziale preclusione della possibilità di prestare il servizio accedendo a nuovi incarichi lavorativi derivante dal mancato riconoscimento del punteggio rivendicato"* (Cfr. Tribunale di Catania, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Cristina Delfa, ord.za dell'1/10/2012).

Si produrrebbe, dunque, una lesione non di semplice natura economica che, come tale, non è suscettibile di ristoro per equivalente.

Inoltre, il decreto impugnato sub a), oltre ad incidere negativamente sulla situazione economica del sig.ra Di Fonso, atteso che lo stesso ha determinato anche la risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro a tempo determinato, avrà ripercussioni negative anche sulla sfera professionale della stessa Collaboratrice Scolastica.

Invero, a seguito della rettifica del punteggio, ella sta perdendo delle opportunità lavorative e di crescita professionale.

A conferma di quanto sostenuto, si rappresenta che, in data 25 ottobre 2021, l'odierna ricorrente, in virtù della posizione precedentemente occupata in



graduatoria, ha ricevuto un'ulteriore proposta di assunzione dall'I.C. Villa Minozzo per n. 18 ore settimanali. Tuttavia, ella ha dovuto dichiarare di non aver diritto alla predetta supplenza essendo cambiata la sua posizione in graduatoria in conseguenza della rideterminazione del punteggio.

**Per cui, è evidente che, la ricorrente si ritrova nell'impossibilità di ricevere anche incarichi a tempo determinato, data la rilevante decurtazione del punteggio subita.**

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione del provvedimento impugnato, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

**Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena restitutio in integrum.**

Si può dire, infatti, che solo dall'esercizio pratico di una certa professione deriva la gratificazione di una serie di cognizioni teorico - pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare un'arte, un mestiere o una professione e, perciò, il mancato espletamento dell'attività lavorativa può comportare una diminuzione dell'attitudine già costituente il patrimonio delle abilità di una persona.

Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale.

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo di collaboratore scolastico, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che *"risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza, il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito"* (Cfr. Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. n. 46/08, R. Recl. N.15/2008).

**Ed ancora: "Quanto al periculum in mora, va rilevato che il mancato svolgimento di fatto dell'attività lavorativa non solo preclude al lavoratore di**



utilizzare ed accrescere il proprio bagaglio di esperienza professionale, ma comporta la compromissione delle capacità tecniche acquisite. È evidente che ciò implica un avvilimento professionale da cui deriva un pregiudizio che non è suscettibile di ristoro patrimoniale (Cfr. Trib. di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Donatella Casablanca, ord.za del 17/08/2001, R.G. n. 223395/2001).

### CONCLUSIONI

Tanto premesso, Voglia l'adito Tribunale così provvedere:

1) **In via cautelare ed urgente**, stante i presupposti:

**A) Dichiarare illegittimi e, contestualmente, disapplicare e/o annullare:**

a) il Decreto, prot. n. 0004420 del 19/10/2021 dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto: “la rideterminazione del punteggio attribuito alla Sig.ra **DI FONSO ROBERTA** nata il 07/03/1998 a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - CF: DFNRRT97C47I234Z, ai sensi dell'art. 6 commi 10 e 11 del D.M. 50 del 3 marzo 2021, nelle graduatorie di istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale A.T.A., così come di seguito specificato:

FASCIA	PROFILO ATA	Punteggio titolo di accesso	Punteggio servizio	Punteggio altri titoli culturali	PUNTEGGIO RIDETERMINATO	PUNTEGGIO PRECEDENTE
III	Assistente Amministrativo	6,20	0,20	0,60	7,00	7,65
III	Collaboratore Scolastico	6,20	1,00	0,30	7,50	10,55

e, per l'effetto,

**B) Riconoscere** il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nelle graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024, del servizio prestato, in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), sede di servizio Sant'Agata de' Goti (BN), nei periodi: 07/01/2019-12/02/2019; 14/09/2019-06/06/2020; 19/06/2020-31/08/2020, nella misura di punti 0,60 per il profilo professionale di Assistente



Amministrativo e punti 3,00 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico;

**C) Riconoscere** il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente reintegra sul posto di lavoro, con termine al 30 dicembre 2021, presso l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, per n. 18 ore settimanali, con retroattività giuridica dal 05 ottobre 2021 ed economica dal 19 ottobre 2021, data della risoluzione contrattuale;

**D) Ordinare** alle Amm.ne resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di valutare, nelle graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024, il servizio prestato dalla ricorrente, in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), sede di servizio Sant'Agata de' Goti (BN), nei periodi: 07/01/2019-12/02/2019; 14/09/2019-06/06/2020; 19/06/2020-31/08/2020, nella misura di punti 0,60 per il profilo professionale di Assistente Amministrativo e punti 3,00 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico;

**E) Ordinare** alle Amm.ne resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo determinato con la ricorrente, reintegrando la stessa sul posto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, per n. 18 ore settimanali, con retroattività giuridica dal 5 ottobre 2021 ed economica dal 19 ottobre 2021, data della risoluzione contrattuale;

**2) NEL MERITO**, stante i presupposti:

**A) Dichiarare illegittimi e, contestualmente, disapplicare e/o annullare:**

a) il Decreto, prot. n. 0004420 del 19/10/2021 dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto: "la rideterminazione del punteggio attribuito alla Sig.ra **DI FONSO ROBERTA** nata il 07/03/1998 a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - CF: DFNRRT97C47I234Z, ai sensi dell'art. 6 commi 10 e 11 del D.M. 50 del 3 marzo 2021, nelle graduatorie di istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale A.T.A., così come di seguito specificato:



<i>FASCIA</i>	<i>PROFILO ATA</i>	<i>Punteggio titolo di accesso</i>	<i>Punteggio servizio</i>	<i>Punteggio altri titoli culturali</i>	<i>PUNTEGGIO RIDETERMI NATO</i>	<i>PUNTEGGIO PRECED ENTE</i>
<i>III</i>	<i>Assistente Amministrativo</i>	<i>6,20</i>	<i>0,20</i>	<i>0,60</i>	<i>7,00</i>	<i>7,65</i>
<i>III</i>	<i>Collaboratore Scolastico</i>	<i>6,20</i>	<i>1,00</i>	<i>0,30</i>	<i>7,50</i>	<i>10,55</i>

e, per l'effetto,

**B) Accertare e Riconoscere** il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nelle graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024, del servizio prestato, in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), sede di servizio Sant'Agata de' Goti (BN), nei periodi: 07/01/2019-12/02/2019; 14/09/2019-06/06/2020; 19/06/2020-31/08/2020, nella misura di punti 0,60 per il profilo professionale di Assistente Amministrativo e punti 3,00 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico;

**C) Accertare e Riconoscere** il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente reintegra sul posto di lavoro, con termine al 30 dicembre 2021, presso l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, per n. 18 ore settimanali, con retroattività giuridica dal 5 ottobre 2021 ed economica dal 19 ottobre 2021, data della risoluzione contrattuale;

**D) Ordinare** alle Amm.ne resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di valutare, nelle graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024, il servizio prestato dalla ricorrente, in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), sede di servizio Sant'Agata de' Goti (BN), nei periodi: 07/01/2019-12/02/2019; 14/09/2019-06/06/2020; 19/06/2020-31/08/2020, nella misura di punti 0,60 per il profilo professionale di Assistente Amministrativo e punti 3,00 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico;



**E) Ordinare** alle Amm.ne resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo determinato con la ricorrente, reintegrando la stessa sul posto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, per n. 18 ore settimanali, con retroattività giuridica dal 5 ottobre 2021 ed economica dal 19 ottobre 2021, data della risoluzione contrattuale;

**in subordine, laddove la reintegra sul posto di lavoro non fosse più possibile:**

**F) Accertare e Riconoscere** il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, per n. 18 ore settimanali, con decorrenza dal 5 ottobre 2021 e cessazione al 30 dicembre 2021;

**G) Accertare e Riconoscere** il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della mancata percezione delle retribuzioni per il periodo in cui ella non ha prestato servizio, commisurato all'effettivo importo mensile della retribuzione moltiplicato per i mesi in cui la lavoratrice non ha svolto l'attività lavorativa a seguito del licenziamento illegittimo, ovvero dal 19 ottobre 2021, data della risoluzione contrattuale, al 30 dicembre 2021;

**H) Ordinare** alle Amm.ne resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di riconoscere alla ricorrente, ai fini giuridici, il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, per n. 18 ore settimanali, con decorrenza dal 5 ottobre 2021 e cessazione al 30 dicembre 2021;

**I) Ordinare** alle Amm.ne resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di risarcire la ricorrente per il danno patrimoniale subito per effetto della mancata percezione delle retribuzioni per il periodo in cui ella non ha prestato servizio, commisurato all'effettivo importo mensile della retribuzione moltiplicato per i mesi in cui la lavoratrice non ha svolto l'attività lavorativa a seguito del licenziamento illegittimo, ovvero dal 19 ottobre 2021, data della risoluzione contrattuale, al 30 dicembre 2021;

**L) Fissare** l'udienza di discussione;

**M) Condannare** l'Amm.ne alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore.

Reggio Emilia, li

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.



Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 259,00.

Reggio Emilia, li

Avv. Pasquale Marotta

Si produce la seguente documentazione:

- 1) Decreto, prot. n. 0004420 del 19/10/2021 dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo;
- 2) Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, con allegate tabelle;
- 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA;
- 4) Certificato di servizio prot. n. 114 del 08/04/2021 rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'IPSEOA "P. Artusi" di Durazzano (BN);
- 5) Estratto conto previdenziale del 09/04/2021;
- 6) Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Vittoria s.r.l.s. in data 07/01/2019;
- 7) Comunicazione Unilav del 15/01/2019;
- 8) Busta paga gennaio 2019;
- 9) Busta paga febbraio 2019;
- 10) Recesso del 12/02/2019;
- 11) Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Vittoria s.r.l.s. in data 14/09/2019;
- 12) Comunicazione Unilav del 24/09/2019;
- 13) Comunicazione Unilav del 14/10/2019;
- 14) Busta paga settembre 2019; Busta paga ottobre 2019; Busta paga novembre 2019; Busta paga dicembre 2019; Busta paga gennaio 2020; Busta paga febbraio 2020; Busta paga marzo 2020; Busta paga aprile 2020; Busta paga maggio 2020; Busta paga giugno 2020;
- 15) Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Vittoria s.r.l.s. in data 19/06/2020;
- 16) Comunicazione Unilav del 29/06/2020;
- 17) Busta paga giugno 2020; Busta paga luglio 2020; Busta paga agosto 2020;
- 18) Copia bonifico stipendi;
- 19) Estratto conto previdenziale del 18/10/2021;
- 20) Certificato di servizio prot. n. 485 del 28/10/2021 rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'IPSEOA "P. Artusi" di Durazzano (BN);



- 21) Dichiarazione del Dirigente Scolastico dell'IPSEOA "P. Artusi" di Durazzano (BN), relative alle sedi dell'Istituto paritario;
- 22) Convocazione dell'I.C. Villa Minozzo del 30/09/2021;
- 23) Sentenza n. 6/2021 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro;
- 24) Convocazione del 25/11/2021, con risposta inviata dalla ricorrente al Dirigente Scolastico.

Reggio Emilia, li

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento del 21/09/2022, reso dal Giudice dott.ssa Maria Rita Serri del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, sul ricorso R.G. n. 746/2021, proposto dalla sig.ra Di Fonso Roberta, nei confronti di tutti i controinteressati.

Avv. Pasquale Marotta

